

TI_GERICHTE 12.2020.1 vom 24. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.1

FR: TI_GERICHTE 12.2020.1 du 24 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.1 del 24 marzo 2021

Regeste

Disconoscimento del debito - mercede dell'avvocato

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nella fattispecie, né l'appellabilità della sentenza 18 novembre 2019, né la tempestività degli allegati di seconda sede possono essere messi in dubbio.

E. 2

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l'appello in vari punti non si confronta rigorosamente con il giudizio di prima istanza. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati. Detto ciò, in sostanza, chiedendo la riforma e l'accoglimento della petizione 7 maggio 2015, l'appellante contesta gli accertamenti pretorili dei fatti che sono stati all'origine della decisione e l'applicazione errata del diritto effettuata dal primo giudice. Sostanzialmente, nonostante il corpus allegato ricorsuale, le sue argomentazioni possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti: i) il Pretore ha erroneamente riconosciuto da un lato una violazione da parte di AP 1 dell'art. 55 CPC e, dall'altro, l'ossequio dell'onere della prova gravante la mandataria; ii) il Pretore non ha tenuto conto, nella valutazione della fattispecie, del conflitto di interessi generato dalla conclusione con la convenuta di due contratti di mandato paralleli, uno da parte dell'attrice e uno da parte di sua madre; iii) non è corretto intravedere nel comportamento assunto da _____ Pi _____ un accordo per atti concludenti a quanto fatto dallo studio legale, rispettivamente alle modalità di quantificazione e fatturazione delle prestazioni, tale da comportare la perdita del diritto di contestare la mercede; iv) il Pretore ha commesso un errore nel riconoscere come debita la fatturazione di prestazioni in realtà effettuate per terze persone, nonché di quelle risultate essere premature, inutili o superflue; v) il Pretore ha leso il suo diritto di essere sentita rifiutando di assumere le prove testimoniali richieste e considerando sufficiente la documentazione prodotta agli atti; vi) la sentenza pretorile è inaccettabilmente spiccica e

insufficientemente motivata. Violazione dell'onere di contestazione (art. 55 CPC)

E. 3

Con l'appello, AP 1 si oppone alla conclusione pretorile in base alla quale ella si sarebbe limitata a delle contestazioni generiche e non precise delle pretese attoree, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza, che le imponeva invece, a fronte della documentazione prodotta da AO 1, in particolare dei doc. 22 e 24, di allegare le proprie contestazioni per ogni singola voce rifiutata e specificarne le ragioni. A suo dire, in effetti, le sue allegazioni di contestazione e le relative prove richieste sono perfettamente conformi ai dettami di legge e alla giurisprudenza in materia: oltre a contestare qualsiasi pretesa di controparte che supera i fr. 258'000.- degli acconti versati, ella avrebbe quantificato al centesimo già con la petizione 7 maggio 2015 sia gli importi da lei non riconosciuti che quelli riconosciuti. Nello specifico, ha avvertito respinto le richieste di pagamento delle prestazioni di controparte che non si riconducono alla procedura di beneficio d'inventario conclusasi con l'emissione del certificato ereditario 11 dicembre 2012. La proposta di fatturazione di cui al doc. S non avrebbe a suo avviso inoltre alcun valore probatorio in relazione alle pretese della controparte, già solo perché si presenta generica e non individuabile nelle prestazioni, per di più mescolate tra loro a dipendenza del duplice mandato svolto dalla controparte anche a favore della madre, nell'ambito del quale sono state effettuate varie prestazioni ingiustamente fatturate. A questo ha aggiunto di aver contestato le prestazioni effettuate prima del 4 gennaio 2012 per fr. 26'058.25, non giustificate essendo l'attrice a quel momento già rappresentata dall'avv. _____ Sc _____, così come ha contestato di dover pagare fr. 58'912.50 relativi a prestazioni di esclusivo interesse di _____ Pi _____ e ha indicato essere esorbitante e incomprensibile l'importo di fr. 270'326.20 fatturato per le prestazioni concernenti la Fondazione _____, tenuto anche conto del conflitto di interessi con la madre. Pure contestati già nella petizione erano stati l'importo di fr. 20'344.- per pretese riconducibili agli artigiani presso l'appartamento di _____, che a quel momento non era ancora di proprietà dell'attrice, e la fatturazione di fr. 78'671.20 per prestazioni legate ad attività estere per le quali neppure sarebbe stato rispettato l'obbligo di rendiconto dell'art. 400 CO.

E. 4

Ove trova spazio la massima dispositiva di cui all'art. 55 cpv. 1 CPC, è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione). Di principio i fatti devono essere allegati nella petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), rispettivamente nella risposta (art. 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo in occasione del secondo scambio di scritti (in replica e in duplica) oppure, se questo non è ordinato, in occasione dell'udienza istruttoria (art. 226 cpv. 2 CPC) o all'apertura dei dibattimenti principali, prima delle prime arringhe (DTF 144 III 67 consid. 2). Le parti hanno quindi diritto di esprimersi due volte senza limiti (ibidem). I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché la controparte sia messa nella condizione di poter indicare quali riconosce e quali contesta e, sull'altro fronte, per permettere al giudice di stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, d'altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti

concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; in seconda battuta, se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è tenuto a esporre in maniera più dettagliata il contenuto dell'allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Per quanto concerne l'onere di contestazione, i fatti devono essere contestati con la risposta (o con la replica quelli di risposta) poiché solo i fatti oggetto di contestazione devono essere provati (art. 150 cpv. 1; DTF 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso, una contestazione in blocco, omnicomprensiva, non è sufficiente (ibidem). In determinate situazioni si può esigere che le contestazioni siano sostanziate in modo tale da consentire all'attore di comprendere in maniera precisa quali fatti da lui allegati sono controversi e permettergli di fare amministrare le prove in merito. Tanto più le allegazioni dell'attore sono precise, tanto più devono essere precise le contestazioni formulate dal convenuto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso, quando il primo allega una pretesa per una determinata somma fondandola su una fattura o un conteggio dettagliati che produce e che contengono in maniera evidente ed esplicita le informazioni necessarie, si può esigere dalla controparte che indichi con precisione le posizioni della fattura o del conto che contesta, con la conseguenza che quanto non oggetto di una simile presa di posizione deve essere considerato ammesso e non deve essere provato (DTF144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 III 113 consid. 2). Di conseguenza, per quanto qui concerne, l'avvocato che procede in giudizio all'incasso della mercede per le sue prestazioni nell'ambito di un contratto di mandato è gravato dall'onere di allegare e provare la fondatezza delle sue pretese, in particolare l'esistenza di un contratto e la sua portata, il suo corretto adempimento e quindi l'effettuazione delle prestazioni, la loro conformità agli accordi e ai doveri di diligenza del mandatario (RtiD I-2014 pag. 779 n. 24c consid. 5). Per contro, quando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme, l'onere della prova è rovesciato e spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato adempiuto correttamente (ibidem).

E. 5

Nella fattispecie, la procedente ha ella stessa prodotto, con la petizione, la fattura di cui al doc. S, contenente il dettaglio e la cronologia di ogni singola prestazione che la mandataria ha sostenuto aver effettuato, con la relativa quantificazione in denaro. Con la risposta AO 1 ha elencato per tematiche le prestazioni che il patrocinio ha reso necessarie, rinviando per il dettaglio all'allegato doc. 7 (copia del doc. S), accompagnato dalla corrispondenza con _____ Pi_____ (doc. 9) e con altre persone (doc. 10-13), da documenti concernenti corrispondenza e attività particolari (doc. 14-20), nonché dalla copia delle e-mail quindicinali trasmesse a _____ Pi_____ con il dettaglio di quanto fatto, dal contratto di mandato del 15 maggio 2013 e da copiosa ulteriore documentazione attestante i vari interventi effettuati dai legali. A fronte di una simile precisione allegatoria, che consente indubitabilmente d'individuare ogni singola prestazione fatturata, con i dettagli e la descrizione di quanto fatto, AP 1 si è limitata a produrre varie copie della stessa fattura con l'evidenziazione delle prestazioni non riconosciute ma senza spiegare a sufficienza, almeno per buona parte di esse, per quale motivo erano contestate. In effetti non è certamente sufficiente sostenere, in maniera generica, che tutto quanto evidenziato esula dal mandato e risulta essere prematuro, inutile o superfluo, ma è necessario spiegare perché

ognuna di queste prestazioni lo sarebbe. In mancanza di una simile particolareggiata allegazione, la contestazione proposta non assume valenza alcuna. Lo stesso dicasi per la generica obiezione relativa alle prestazioni connesse con la Fondazione _____, secondo la quale esse sarebbero lesive dei criteri di adeguatezza e pertinenza (anche sotto il profilo temporale), rispettivamente sarebbero state eseguite nel contesto di un rapporto poco chiaro con la mandante. Parimenti non sufficientemente precisa e motivata è la contestazione di tutto quanto sarebbe viziato dal conflitto di interessi tra madre e figlia. Senza spiegare esattamente in cosa sia consistito questo conflitto e quali conseguenze abbia avuto, non è possibile ammettere una valida contestazione delle relative prestazioni, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'obiezione, sulla quale si tornerà in seguito. Di principio, pertanto, il giudizio di primo grado ha rettamente preso atto del fatto che questo tipo di contestazioni sono insufficienti e dunque non valide.

E. 6

Venendo alle singole critiche elencate nell'appello - premesso che il rinvio agli atti processuali di primo grado e alle allegazioni in essi esposte non costituisce valido argomento d'appello (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché non rappresenta un confronto con la sentenza impugnata, a quel momento non ancora emessa, ma semplicemente una riesposizione di tesi proprie della parte - l'appellante sostiene di aver contestato, senza che il Pretore ne abbia debitamente tenuto conto, tutte le prestazioni di controparte che non si riducono alla procedura di beneficio di inventario, per la quale solo era stata incaricata con il mandato del 4 gennaio 2012 di cui al doc. F e per la quale ha ritenuto che possano al massimo essere riconosciuti fr. 30'000.- di onorario. Così facendo AP 1 si limita a esporre la propria versione dei fatti senza confrontarsi con l'argomentazione pretorile secondo cui per definire il contenuto del mandato è determinante quanto è stato effettivamente svolto da AO 1 in accordo con la mandante per il tramite della rappresentante legale, risultante espressamente dal contratto di mandato del 15 maggio 2013 (doc. 24) e dalle e-mail quindicinali del 17 giugno 2013, 3 luglio 2013, 17 luglio 2013, 5 ottobre 2013 e 3 settembre 2013 (doc. 22), alle quali l'attrice non ha tempestivamente sollevato critiche, sicché ad essere centrale per l'evasione della causa è solo la verifica dell'esecuzione o meno dell'attività descritta in quei documenti. A questo va aggiunto, ribadendolo, che le contestazioni sollevate sono comunque di carattere generale e pertanto insufficienti a scalfire l'efficacia probatoria di questa documentazione che contiene soprattutto, con riferimento alla proposta di fatturazione (doc. S e doc. 7), un dettaglio tutt'altro che vago e impreciso, contrariamente a quanto ancora sostiene in appello l'attrice, del lavoro svolto dai legali.

E. 7

Il secondo appunto all'agire del primo giudice è relativo all'erroneo riconoscimento dell'onorario per le prestazioni fornite prima del 4 gennaio 2012, ritenuto che l'appellante era a quel momento assistita da un altro legale. Anche questa critica non si confronta con le argomentazioni del Pretore illustrate al paragrafo precedente e risulta pertanto irricevibile, oltre che essere concettualmente errata, considerato che non è certamente sufficiente l'esistenza di un mandato parallelo per escludere la validità di quello in oggetto e per consentire alla mandante, in malafede, di liberarsi dei propri obblighi.

E. 8

Con la terza contestazione l'appellante critica il primo giudice per aver erroneamente riconosciuto l'importo di fr. 59'912.50 relativo a prestazioni fornite nell'esclusivo interesse della madre, ma di nessuno per lei. Senza nemmeno menzionare la problematica, egli avrebbe accolto le relative pretese non rilevando che si trattava di un credito nei confronti di un altro mandante che non poteva certamente essere caricato sulle sue spalle. Differentemente da quanto sostenuto in appello, come visto in precedenza, il Pretore non ha sorvolato la questione ma ha espressamente affrontato la problematica (punto xi a pag. 10 della sentenza impugnata) precisando che la persona in questione era la madre, non un terzo qualsiasi, che l'argomento processuale da lei sollevato si limitava all'assioma per cui non intendeva pagare delle prestazioni legali andate a profitto di _____ Pi _____ e non suo, che così facendo essa dimenticava che quest'ultima era (è) anche la sua rappresentante legale e che aveva approvato a suo nome anche le prestazioni qui in discussione, per cui mal si vedeva perché la convenuta quale terzo in buona fede dovrebbe patire un eventuale (ma non dimostrato) eccesso nell'esercizio del potere di rappresentanza legale della madre. Risulta evidente come l'appello non contenga alcuna valida critica alla sentenza 18 novembre 2019, sicché è anche sotto questo aspetto irricevibile. Ma non solo. In effetti la motivazione del Pretore appare corretta: sottoscrivendo il doc. H dopo aver ricevuto le regolari e dettagliate informazioni quindicinali circa le prestazioni fornite dai legali senza sollevare tempestive e pertinenti contestazioni se non quando era ormai troppo tardi, _____ Pi _____, quale sua rappresentante legale, ha accettato in nome e per conto della figlia anche quelle prestazioni non prettamente a favore di quest'ultima. Che a fare ciò non fosse autorizzata non è mai stato debitamente allegato. Inoltre, anche se l'argomento potrebbe essere di primo acchito considerato degno di approfondimento, al momento in cui si scorre il dettaglio di quelle che l'attrice ha definito "prestazioni in esclusivo interesse" della madre evidenziate in verde sul doc. S 1, in realtà non è per nulla scontato ed evidente che lo siano. Basti a questo proposito rinviare a quelle attività legali connesse con la gestione della o delle collaboratrici domestiche, del cui lavoro ha senz'altro beneficiato anche AP 1, convivendo ella con la madre.

E. 9

Quale quarta critica al Pretore in questo ambito, l'attrice ha sollevato la questione delle prestazioni per fr. 270'326.20 concernenti la Fondazione _____ di _____, sostenendo di non comprendere come il Pretore possa aver riconosciuto come dovuto un importo che si avvicina ai fr. 300'000.- in un ambito nemmeno oggetto di contenzioso. Semmai la presenza come beneficiaria accanto a AP 1 della madre _____ Pi _____ avrebbe dovuto suscitare nel prudente professionista il problema del potenziale conflitto di interesse. Inoltre era compito della mandataria giustificare queste enormi pretese e dimostrare che erano stati rispettati i criteri di adeguatezza e pertinenza, così come illustrare i motivi per i quali, a fronte di una quota del 20% a favore della madre, un simile onorario è stato interamente a lei fatturato. Tutto questo sarebbe emerso con chiarezza se il primo giudice avesse ammesso le prove testimoniali richieste. Sul tema, il Pretore ha come accennato chiarito (sentenza impugnata consid. x pag. 10) che la critica soggettiva alla strategia di patrocinio formulata dall'attrice era inutile ai fini della causa, per poi evidenziare come associare la convenuta alla madre dell'attrice quasi a sostenere che quest'ultima avrebbe subito un pregiudizio a seguito dell'agire di AO 1 a favore della madre _____, oltre ad essere ingeneroso verso la genitrice, non trovava fondamento da nessuna parte. Così come non dimostrato era il fatto che l'operato della convenuta sarebbe stato incompatibile con il mandato professionale in discussione. Come ben si può

rilevare, le argomentazioni d'appello risultano, una volta di più, generiche e non specificamente volte a contrastare le argomentazioni della sentenza di primo grado, tant'è che in gran parte sono riprese dagli allegati di causa, inevitabilmente allestiti prima di sapere cosa avrebbe deciso il Pretore. Esse sono anche insufficienti, in ogni caso e come già stabilito in prima sede, a contestare debitamente le pretese della mandataria, poiché non è certamente rispettoso dei requisiti fissati in materia dalla giurisprudenza sull'art. 55 CPC limitarsi ad asserire che "non si riesce veramente a comprendere (...) come si possa pretendere (e accettare senza accertamenti) un importo che si avvicina ai fr. 300'000.-" né lo è affermare che "si fa veramente fatica a capire quali prestazioni dovevano essere svolte per la tutela degli interessi di AP 1". La genericità di simili obiezioni vanifica qualsiasi possibilità di comprendere quali esattamente delle singole azioni messe in atto dai legali in tale ambito sono ritenute lesive del mandato e, soprattutto, perché. A questo va aggiunto che la richiesta di testi è motivata ora con il fatto che sarebbe volta a "fare un po' di chiarezza su questa fondazione nella quale aveva una quota anche la madre di AP 1", senza spiegazione alcuna su cosa questo dovrebbe dimostrare al fine di sconfiggere la decisione impugnata.

E. 10

La quinta contestazione dell'appellante, sollevata a suo dire già in prima sede in maniera ineccepibile ma non presa in considerazione, concerne l'importo di fr. 20'344.- per pretese riconducibili all'attività di artigiani presso l'appartamento di _____ a Lugano, che non è stato rigettato come avrebbe dovuto essere e in merito al quale nemmeno si comprende perché AP 1 dovrebbe esserne debitrice, ritenuto che ella nemmeno era proprietaria di un immobile a Lugano. La controparte non avrebbe provato, in lesione all'onere a suo carico, chi era il mandante di questi interventi e quali interessi andavano tutelati. Oltre al tema della doppia procura, andava valutata anche la posizione della Comunione ereditaria, che nascerebbe solo dopo l'emissione del certificato ereditario, così che quando è in atto una procedura di beneficio d'inventario di natura successoria viene a mancare il ruolo di erede e si blocca qualsiasi prospettiva debitoria o creditoria fintanto che le parti non divengono eredi. Premesso che la posizione dell'appellante si fonda, tra le altre cose su un concetto giuridico completamente errato, nascendo imperativamente, per legge (art. 602 CC), la comunione ereditaria immediatamente all'apertura della successione, vale a dire il giorno della morte del de cuius, (Rouiller , Commentaire du droit des successions, SHK, 2012, art. 602 n. 10), non è dunque corretto sostenere che l'attrice non era proprietaria dell'appartamento di _____ a Lugano: con la morte del padre ella ne è infatti divenuta subito proprietaria in comune con la di lui moglie (doc. K). Tenuto conto di questo e, fatto non irrilevante e non controverso, che nell'immobile sono andate a vivere proprio AP 1 e _____ Pi _____, e che esso al momento del decesso era in fase di ristrutturazione e si trovava allo stato grezzo, il legame con l'attrice e con i suoi interessi non è così palesemente inesistente come lei vorrebbe far credere. Al contrario: disporre di un'abitazione per lei e la madre, prestigiosa o meno che fosse, era nel precipuo interesse della bambina. In considerazione di questi elementi e del fatto che la convenuta ha sufficientemente sostanziato e motivato le proprie pretese, che le critiche sollevate in primo grado sono state rettamente respinte dal Pretore con la motivazione che l'approvazione delle stesse attraverso la rappresentante legale le ha rese legittime e che l'impugnativa non si confronta debitamente con quest'ultima, rispettivamente avanza argomenti (in maniera non propriamente chiara) errati in diritto, non sostanziati e non in grado di destituire di fondamento il giudizio pretorile, non si può che respingere l'appello anche su questo punto, sempre nei limiti della sua ricevibilità.

E. 11

La sesta contestazione riguarda infine i fr. 78'671.20 per le prestazioni legate ad attività estere, messe in discussione già in prima sede in maniera a detta dell'appellante corretta (doc. S e S5). La proposta di fatturazione avversaria non sarebbe di facile comprensione, anzi addirittura il doc. S sarebbe indecifrabile. In un simile contesto l'appellante sostiene di essere riuscita comunque a individuare due versanti: il primo relativo a prestazioni connesse con una vertenza estera tra la Comunione ereditaria e Banca S _____, mentre il secondo sarebbe quello relativo alla fattura di fr. 24'920.- a favore di un legale francese. Per il primo caso nulla sarebbe dimostrato: il Pretore avrebbe rifiutato in maniera arbitraria le prove testimoniali chieste da AP 1 con la conseguenza che non si sarebbe realizzato alcun accertamento processuale e controparte, d'altro canto, non avrebbe dimostrato la corretta esecuzione del mandato che a suo dire avrebbe visto i legali ticinesi al massimo attivi nel ruolo di passa carte, senza condurre personalmente una procedura giudiziaria o di consulenza all'estero. Per il secondo, l'intervento dell'avvocato francese concerneva il trattamento fiscale per un appartamento a Cannes di pertinenza della Comunione ereditaria e la verifica delle conseguenze fiscali per l'attrice nel caso in cui il bene le fosse stato attribuito nella procedura di divisione e sarebbe stato quindi a dir poco prematuro, come avrebbero potuto dimostrare i testi non ammessi dal primo giudice. Sulla questione il Pretore ha ribadito come l'atteggiamento processuale dell'attrice sia stato contrario ai dettami dell'art. 55 cpv. 1 CPC, non avendo essa fornito la dovuta allegazione e spiegazione con riguardo a ciascun atteggiamento contestato, per il quale avrebbe dovuto specificare in cosa sarebbe consistita la sua contrarietà alla professionalità e diligenza esatta dalla giurisprudenza e perché il suo accordo (esplicito per la maggior parte e implicito per i mesi da metà maggio a settembre 2013) non avrebbe avuto valore, limitandosi, in maniera inammissibile, a prendere come esempio una singola vicenda (quella dell'appartamento di Cannes) per proporre uno schema efficace per l'intera attività della convenuta in una sorta di "logica del riverbero". In assenza quindi di valida contestazione a fronte di una corretta allegazione e dimostrazione delle pretese, anche queste sono state riconosciute dal primo giudice. Di nuovo le motivazioni d'appello sono insufficienti e non adempiono i requisiti imposti dall'art. 311 cpv. 1 CPC, non confrontandosi con la sentenza ma limitandosi a proporre una propria versione della vicenda. Inoltre sostenendo che al limite l'avvocato ticinese avrebbe potuto assumere il ruolo di passa carte, AP 1 nemmeno si esprime sull'attività svolta da AO 1 con riferimenti e contestazioni concreti e precisi, ma tenta di avvalorare le proprie tesi, in maniera irrita, con considerazioni soggettive e basate su una teorica esperienza professionale. Sull'intervento dell'avvocato francese va poi rilevato, come fatto dall'appellata, che l'insorgente non contesta la necessità del suo intervento ma semplicemente la tempistica, che definisce prematura: in base a simili motivazioni non è dato a sapere perché il lavoro del consulente straniero non debba essere retribuito solo perché effettuato con anticipo rispetto al momento della divisione. Anche su questo punto l'appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto. Onere della prova

E. 12

Sotto questo capitolo, pur avendone già invaso il campo con le critiche trattate in precedenza, l'appellante contesta che AO 1 abbia adempiuto l'onere della prova a suo carico. In effetti, a maggior ragione se si considera che la mandante al momento del conferimento dell'incarico non aveva che tre mesi di vita, l'onere probatorio compete alla mandataria. Questo vale a suo dire anche in base al diritto materiale (art. 400 CO): chi

contesta in modo processualmente valido e coerente una nota professionale, in ragione di un adempimento non corretto, deve aspettarsi dal mandatario particolare chiarezza e trasparenza in ordine alle prestazioni svolte non da ultimo per un'esigenza di costante controllo, cosa che nel caso concreto non è avvenuta. Proprio nei confronti di una mandante minorenni, sostiene, i requisiti di diligenza, informazione e trasparenza devono uscire rafforzati dall'inizio del rapporto contrattuale fino alla sua conclusione. Nella fattispecie, il giudice non avrebbe mai considerato i due mandati di madre, 29 dicembre 2011, e figlia, 4 gennaio 2012 (doc. E e F), in rapporto ai quali il doc. M (recte: H) rappresenterebbe una "correzione in volo". La mescolanza delle prestazioni a favore di madre e figlia non poteva essere risolta con un travaso a posteriori del peso economico su un solo mandante.

L'esistenza di un duplice mandato che poneva problemi di potenziale conflitto di interessi con quello concluso con _____ Pi _____ per "consulenze varie", sicuramente più ampio rispetto a quello per la mera procedura di beneficio di inventario, avrebbe comportato l'insorgere di situazioni "di non chiarezza e insicurezza giuridica", nonché criticità in relazione al tempismo delle attività legali svolte. Controparte, in un simile contesto, avrebbe violato tre condizioni base dell'art. 400 CO, e meglio quella di non mescolare le prestazioni dei mandanti, quella di rispettare il dovere di informazione, chiarezza e trasparenza in ordine all'attribuzione delle prestazioni e quella di non far valere pretese concernenti un mandato nei confronti dell'altro mandante. Così facendo ci si trova confrontati con una palese violazione del mandato nei confronti dell'attrice. Potendo il mandatario, in base agli art. 394 e segg. e 398 CO ricevere la propria retribuzione solo per quelle prestazioni necessarie ed eseguite in modo accurato, che anche un diligente e attento legale avrebbe svolto in un preciso momento se avesse agito al posto dell'interessato, incombe all'avvocato provare un accordo riguardante l'onorario, il genere di retribuzione e la sua congruità. Una diversa ripartizione dell'onere della prova è possibile solo quando il mandante ha accettato incondizionatamente l'operato del mandatario, ciò che non si è in concreto mai realizzato. Anzi, l'appellante ha sollevato a più riprese, al più tardi dal maggio 2013, i suoi dubbi e le sue contestazioni circa l'esecuzione del mandato. Di conseguenza era obbligo di AO 1 provare il conferimento del mandato, la sua estensione, le attività svolte a favore dell'attrice, la necessità e l'adeguatezza delle prestazioni e la congruità della retribuzione, oltre che l'accettazione del suo operato. Il Pretore, elencando senza alcun accertamento le attività asseritamente svolte dalla convenuta, ha commesso un palese errore dando per scontata l'esecuzione di quelle prestazioni. La sottoscrizione del "contratto di mandato" del 15 maggio 2013 da parte di _____ Pi _____, continua l'appellante, sarebbe ininfluenza. A tal proposito va a suo avviso rilevato che il contratto, nemmeno siglato dalla mandataria, non è stato firmato da AP 1 ma, appunto, solo dalla madre, cosa che non comporta la sua rinuncia alla contestazione di non conforme adempimento e alla contestazione della nota d'onorario. In tale atto nemmeno vi sarebbe un riferimento alla qualità delle prestazioni per cui non sarebbe possibile desumerne un consenso al lavoro svolto. D'altronde l'impatto economico si è palesato solo in un secondo tempo. L'unico impegno assunto con tale contratto sarebbe a suo dire stato quello del pagamento degli acconti. In questo senso andrebbero a suo dire censurate le affermazioni espresse dal Pretore a pag. 7 della sentenza impugnata, con cui ha definito tardiva e contraddittoria la contestazione delle pretese del settembre 2013. In relazione al doppio mandato, escludendo dottrina e giurisprudenza un potere di rappresentanza dei genitori quando si trovano in una posizione di conflitto di interessi nei confronti dei figli, anche solo ipotetico, un negozio giuridico concluso per quest'ultimi non sarebbe vincolante per loro.

E. 13

Le argomentazioni che precedono, espone invero in maniera poco sistematica e ripetitiva (anche in relazione a quelle concernenti l'onere di contestazione), si confrontano solo in minima parte con quelle contenute nel querelato giudizio, risultando così essere, una volta di più, per la maggior parte irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC). Ciò posto, esse si rivelano anche nel merito del tutto inefficaci. In effetti l'appellante parte dal presupposto che tutta la documentazione agli atti sia completamente priva di valore. A torto. Con la risposta 30 novembre 2015 AO 1 ha illustrato, con un elenco da lei stessa definito non esaustivo vista l'estensione dell'attività (pag. 7 seg.), delle tematiche e problematiche affrontate e ha prodotto le relative prove documentali; in particolare le fatture dettagliate con l'indicazione di ogni singolo atto, la corrispondenza con _____ P _____ (vale la pena ribadirlo: madre e rappresentante legale dell'attrice), quella con terzi e quella con la controparte, tutti i documenti in suo possesso e tutta la corrispondenza elettronica relativa ai rendiconti bisettimanali inviati a _____ Pi _____. In base a questi atti il Pretore, tenuto anche conto che lo svolgimento di queste attività non è mai stato debitamente contestato da AP 1, ha a sua volta riassunto, a titolo esemplificativo, le problematiche affrontate dai legali della convenuta in 11 punti ben dettagliati (sentenza impugnata, pag. 2-4, che questa Camera fa propri e a cui si rimanda per non appesantire ulteriormente la presente decisione), che rendono perfettamente l'idea del dedalo in cui si è trovata a muoversi la convenuta. È indubbio che una simile struttura allegatoria e probatoria è di per sé sufficiente a dimostrare le pretese di AO 1 se non debitamente messa in discussione dalle contestazioni della mandante. Contestazioni che come detto avrebbero dovuto essere puntuali, precise e dettagliate e che AP 1 non ha mai proposto nelle dovute maniere. Pertanto, a fronte di una, de facto, mancata contestazione delle sue pretese, sufficientemente comprovate e allegate, è corretto ritenere, come fatto dal primo giudice, che le stesse possano essere riconosciute. A questo va aggiunto che le critiche d'appello sono talmente prive di valore, poiché non si confrontano compiutamente con il giudizio impugnato (se non per reagire in maniera piccata nei confronti del Pretore), da non lasciare spazio a un riesame dello stesso. Si pensi che nemmeno sono state spese parole per mettere in dubbio l'affermazione del primo giudice "In sintesi, non sorprende per nulla che l'impegno di rappresentanza di AO 1 abbia avuto quell'estensione esposta nel doc. 7 (pari a 1'167.40 ore) e il costo conseguente" (sentenza impugnata pag. 4), l'imprecisione della quale avrebbe potuto facilmente essere scorta con la lettura del documento in questione, che indica un monte ore di 1'475.23 e non di 1'167.40.

E. 14

Asserire che il Pretore non abbia considerato l'esistenza di due distinti rapporti contrattuali con l'attrice, da un lato, e la madre, dall'altro, e il conseguente miscuglio delle prestazioni fornite dalla convenuta che avrebbe comportato l'insorgenza di una situazione di confusione fattuale e giuridica, risoltasi a sfavore di AP 1 con il caricamento integrale di tutti i costi su di lei, non è corretto e non tiene conto di quanto risulta dal giudizio di primo grado, nei confronti del quale non assume dunque il ruolo di valida contestazione. In effetti, la problematica è stata esplicitamente affrontata dal primo giudice, che l'ha considerata di scarsa rilevanza e liquidata con la frase, corretta nella sostanza: "(...) _____ Pi _____ si è correttamente occupata di salvaguardare gli interessi milionari della figlia nella successione paterna, ha dato mandato a AO 1 a questo fine specifico, la quale si è ovviamente concentrata a salvaguardare gli interessi della figlia e, assai marginalmente,

ha pure svolto delle attività anche a favore della madre” (sentenza impugnata, consid. iii pag. 8), così come ne ha tenuto conto in seguito nel già menzionato considerando in cui ha ricordato che le prestazioni a favore di terze persone che l’attrice non vuole sobbarcarsi sono in realtà a favore della madre (sentenza impugnata consid. xi, pag. 10). Ciò posto, va poi rilevato che l’appellante, pur parlando in forma generica di “mescolanza dei mandati” che non ha permesso una corretta identificazione delle prestazioni a favore dell’una o dell’altra mandante, non si spinge, nuovamente, oltre le mere riflessioni di parte e, soprattutto, non motiva perché questo, anche se corrispondesse al vero, dovrebbe avere un’incidenza tale sulla valutazione della fattispecie da sovvertire l’esito di quella effettuata dal Pretore. Non è sufficiente affermare che i dettagliati rendiconti quindicinali, tra l’altro intestati “incarti P _____ Pi _____” (e non AP 1), inviati alla rappresentante legale dell’attrice non esponessero le prestazioni e i relativi onorari suddividendoli tra le due mandanti, per sostanziare una violazione dei doveri del mandatario (art. 400 CO): non avendo mai sollevato obiezioni a questo modo di procedere, attuato sin dall’inizio, la convenuta poteva legittimamente desumere che fosse stato accettato e finanche apprezzato da entrambe e che l’elenco dettagliato contenesse informazioni a sufficienza. Tant’è che la stessa attrice non ha avuto difficoltà a individuare l’oggetto di ogni singolo intervento fatturato e a stabilire, secondo il suo criterio, quale fosse a suo favore e quale no (vedi doc. S1-S5). Quelle proposte con l’appello sono pertanto semplicemente delle tesi soggettive, delle interpretazioni personali di come devono essere concretizzati i doveri del mandatario. Inoltre l’appellante nemmeno illustra perché le prestazioni a favore della madre non sarebbero così trascurabili come stabilito dal Pretore e che conseguenze questo fatto dovrebbe avere.

E. 15

Su questa linea, anche l’obiezione in merito alla mancata debita considerazione del conflitto di interessi e del fatto che qualsiasi atto concluso dal genitore per il figlio in una simile situazione non sarebbe vincolante per quest’ultimo, così come proposta, non lascia spazio a una riconsiderazione del primo giudizio, con le cui argomentazioni nemmeno si confronta. AP 1 non spiega infatti perché sarebbe errata la posizione del Pretore che ha escluso la possibilità di respingere le pretese della mandataria sulla base dell’esistenza di un conflitto di interessi, non essendo questo conflitto stato allegato e dimostrato, non essendo sufficiente paventare rischi astratti “siccome l’onere di allegazione imponeva all’attrice di specificare dove e come i suoi interessi collidevano frontalmente con quelli della madre, ossia della sua rappresentante legale, tanto che il patrocinio di AO 1 non la tutelava a dovere. Allegazione / specificazione che difetta del tutto” (sentenza impugnata consid. iii pag. 8 seg.) e perché non sarebbe corretta la sua conclusione per la quale nemmeno in relazione alla Fondazione _____ ella ha portato la prova dell’esistenza di un conflitto di interessi per il quale il patrocinio da parte della convenuta di madre e figlia avrebbe danneggiato quest’ultima a favore della prima (sentenza impugnata consid. x pag. 10). Con l’impugnativa, AP 1 non va oltre le argomentazioni già esposte in prima sede, non spiegando in cosa consista il conflitto di interessi più volte evocato: pur essendo, in base all’art. 306 CC, effettivamente sufficiente che esso sia dato in maniera astratta (quindi se è data la possibilità di interessi divergenti senza che debba essere dimostrata la reale affidabilità del rappresentante legale, Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, ZGB I, 6 ed., n. 4 ad art. 306; DTF 118 II 104 consid. 4c), ella non sostanzia neppure in quale modo il fatto che _____ Pi _____ fosse beneficiaria della fondazione per una quota del 20% potesse comportare un potenziale conflitto di interessi con la figlia, beneficiaria per una quota del

30%, non bastando questo semplice fatto a fondare l'esistenza teorica di possibili interessi contrapposti, come invece la giurisprudenza ha per esempio riconosciuto in situazioni particolari nelle quali genitore e figlio sono membri di una comunione ereditaria come la procedura di inventario, la divisione, la rinuncia, il diritto alla legittima (Schwenzer/Cottier, op. cit., 6 ed., n. 5 ad art. 306), cosa che le persone qui coinvolte non sono. In questo senso, come ben ricordato dal Pretore, non va trascurato che la questione era stata a suo tempo sottoposta all'ARP che, non ravvisando potenziali conflitti d'interesse, non aveva ritenuto necessario intervenire e nominare un curatore. Anche su questi aspetti, pertanto, l'appello deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità.

E. 16

In merito alla tematica della conoscenza del procedere di AO 1 e del consenso concesso da parte di _____ Pi _____, quale rappresentante legale della figlia AP 1, alle proposte di fatturazione trasmesse a scadenza quindicinale, nonché con la sottoscrizione del contratto di mandato del maggio 2013 (doc. H), che imponeva all'attrice un'allegazione ancor più approfondita e puntuale delle proprie contestazioni che ella ha omesso, va evidenziato come il Pretore ha accertato che innanzitutto _____ Pi _____ non ha contestato di aver dato i consensi in questione, che la giustificazione che quest'ultima non era giurista ed era stata traumatizzata dalla morte di _____ S _____ non poteva essere ritenuta valido motivo per riconoscere un vizio delle sue plurime dichiarazioni di volontà (sentenza impugnata, consid. vii pag. 9) e ha stabilito che lo scritto di contestazione del 2 settembre 2013 e le prese di posizione successive non godevano di alcun pregio giuridico perché s'innestavano tardivamente e contraddittoriamente rispetto a una situazione pregressa di accordo recente e dinamico fondato proprio sul comportamento assunto dalla rappresentante legale (sentenza impugnata pag. 7). Una volta di più l'appellante si limita ad asserire che non vi è mai stato consenso da parte sua all'operato della resistente e agli importi chiesti e di aver sollevato in diverse occasioni e in diverse forme, al più tardi dal maggio 2013, i suoi dubbi e le sue contestazioni, senza affrontare concretamente il querelato giudizio, fatto che rende irricevibile l'impugnativa anche sotto questo aspetto. Ciò detto, la genericità con cui sono state proposte queste argomentazioni non consente di comprendere su quali basi AP 1 sostenga di aver mosso critiche, tramite sua madre, al più tardi dal maggio 2013 all'operato della mandataria e non, come stabilito dal Pretore, solo a partire dal 2 settembre 2013, quindi tardivamente. Sostenere poi che il contratto del 15 maggio 2013 (doc. H e doc. 24) non sia stato controfirmato da AO 1, oltre che essere un'argomentazione nuova (e dunque irricevibile, art. 317 CPC) e proposta in maniera astratta, fine a sé stessa, senza trarne delle conclusioni concrete, è finanche contrario alla buona fede. In ogni caso è pure inutile, poiché per il riconoscimento di un debito non è necessaria la ratifica del creditore. Errato nella sostanza è poi voler dedurre da tale documento il mero impegno a versare gli acconti come vorrebbe l'insorgente, e non anche il riconoscimento di quanto sino a quel momento fatto dai legali, preso semplicemente atto che a pag. 2 si può leggere: "L'importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta a ca. fr. 521'796.50, che sarà oggetto a sconto del 20%". In questo senso risulta anche difficile seguire l'appellante quando sostiene che il peso economico del contratto si è palesato solo alla fine. A maggior ragione se si considera che i numerosi rendiconti quindicinali da lei ricevuti senza che abbia mai obiettato alcunché nonostante fossero perfettamente comprensibili - a lei in special modo, tenuto conto che cifre e fatture non erano estranee al suo mondo professionale, avendo lavorato alle dipendenze di una banca, la _____ di Lugano (doc. 25) - riportavano esattamente il costo singolo e totale delle

prestazioni fatturate. In questo substrato, se si può convenire con AP 1 laddove sostiene che la sottoscrizione del mandato del maggio 2013 e il ricevimento senza reazione dei rendiconti non costituivano una cambiale in bianco per il pagamento di prestazioni non conformi al mandato o lesive dei doveri del mandatario (sulla tematica della non applicabilità dell'art. 6 CO ai casi di mancata contestazione di una fattura e sulle eccezioni in base al principio della buona fede v. DTF 112 II 500, STF 4A_287/2015 del 22 luglio 2015 consid. 3.1, 4A_144/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 4.2 e 4D_116/2010 del 22 marzo 2011 consid. 4.2), non si può seguirla quando sostiene che la sua posizione critica assunta dal settembre 2013 fosse sufficiente per annichilire le conseguenze di questi atti e obbligare la controparte a dimostrare che le prestazioni fatturate erano necessarie, adeguate e conformi ai doveri contrattuali. Come già scritto, era suo compito confutare in maniera puntuale le pretese avanzate da AO 1 e illustrare per ogni singola posta della fattura (o a gruppi ben precisi) perché non poteva più essere riconosciuta nonostante lo fosse di principio stata (per atti concludenti e/o con la firma del doc. H) sino a quel momento. Cosa che non ha mai fatto. A questo va aggiunto che a indebolire ulteriormente le tesi attoree contribuisce il fatto che sin dalla morte di _____ S_____ l'autorità tutoria chiamata a tutelare la minorenni era stata coinvolta senza che abbia mai sollevato dubbi o critiche nei confronti della convenuta e della posizione di _____ Pi_____ e che il 22 luglio 2013 proprio la questione dell'onorario è stata affrontata davanti alla ARP 4 di Paradiso senza che la rappresentante legale dell'attrice avesse sollevato alcun tipo di contestazione (doc. 25). Mezzi di prova

E. 17

Con l'appello, AP 1 ha criticato il primo giudice anche per aver respinto con ordinanza 20 luglio 2017 tutte le prove testimoniali da lei richieste e limitato l'istruttoria all'acquisizione agli atti di incarti e documenti cartacei, ritenendo che la prova documentale era sufficiente e che la produzione verbale di quei mezzi di prova non era conforme agli art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. e CPC perché l'associazione tra fatti e finalità del mezzo di prova richiesto non era stata specificata a sufficienza. A suo dire, con l'azione di disconoscimento di debito ella avrebbe invece esposto dettagliatamente le circostanze determinanti ai fini del giudizio e indicato i mezzi di prova con riferimento ai fatti di petizione, per poi, in sede di replica e risposta riconvenzionale, completare l'indicazione con la richiesta di interrogare dei ben definiti testimoni e la sua rappresentante legale, precisando infine in occasione delle prime arringhe che quest'ultima avrebbe potuto essere anche sentita come testimone. Inoltre contesta che la documentazione agli atti basti per decidere la vertenza, in particolare con riferimento alla questione del conflitto di interessi e al doppio mandato. Come risulta da quanto precede, la documentazione agli atti si è rivelata sufficiente per decidere la causa, senza che vi fosse la necessità di procedere all'interrogatorio di testimoni, motivo per il quale la richiesta formulata con l'appello non può trovare accoglimento. La stessa andrebbe poi anche respinta perché non sufficientemente sostanziata, non avendo AP 1 spiegato per quale motivo le prove già presenti non sarebbero sufficienti e dovrebbero essere integrate con quelle non ammesse in prima sede. Sull'altro fronte, se si può convenire che l'obbligo di specificazione delle prove, che impone alla parte richiedente di precisare quale mezzo di prova indica per provare quale fatto e per quale ragione (art. 55 cpv. 1 CPC, Prinzip der Beweisverbindung), non deve essere portato a un estremo tale da risultare un ostacolo all'accertamento della verità e un incentivo alla superficialità della decisione, va rilevato che per buona parte dei testi indicati l'attrice non ha precisato quali fatti esattamente avrebbero dovuto chiarire, non bastando il loro coinvolgimento nella fattispecie a rendere la

loro deposizione degna di interesse e necessaria al giudizio, rispettivamente non essendo il rimando per numero a singoli paragrafi degli allegati (cfr. verbale 7 febbraio 2017, ma anche appello, pag. 19) una modalità accettabile, poiché poco trasparente e facile origine di confusione. Di conseguenza, anche la richiesta di annullamento della sentenza e rinvio della causa al primo giudice affinché proceda all'audizione dei testi indicati deve essere disattesa.

E. 18

Ne discende che l'appello di AP 1, ampiamente infondato, deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di ca. fr. 365'640.-, seguono la soccombenza. Le spese processuali dell'appello, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14'500.-. Le relative ripetibili, tenuto conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 10'000.-. L'importo di fr. 10'000.- versato dall'appellante a titolo di cauzione per le ripetibili a seguito della decisione 22 giugno 2020 del presidente della Camera sarà riversato all'appellata ad avvenuta crescita in giudicato di questa sentenza. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 7 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 14'500.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili di seconda sede. § Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 10'000.- prestata dall'appellante a seguito della decisione 22 giugno 2020 del presidente di questa Camera sarà liberata a favore della controparte a copertura delle ripetibili riconosciute. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.